ATTI

DELLA

FONDAZIONE DELLA BANCA

DEL

TAVOLIERE DI PUGLIA.

STATUTI

APPROVATI COL RESCRITTO REALE

DEL 15 SETTEMBRE 1834.

ART. I.

Verrà stabilita in Foggia una Banca del Tavoliere di Puglia sotto la vigilanza dell'Intendente incaricato del Tavoliere.

ART. II.

Le operazioni di questa Banca consisteranno :

1. In pagare alla cassa del Tavoliere per conto de' censuari, pastori ed agricoltori, o di altri reddenti del Tavoliere medesimo, semprechè gli uni o gli altri le ne facciano richiesta, tutte le somme le quali, a qualunque titolo derivanti o dalla legge o dalle contrattazioni, si trovino scadute al momento che la Banca vorrà farne il pagamento alla cassa, esclusa la contribuzione fondiaria, per la quale niuna innovazione può farsi al modo di percezione attualmente in vigore ;

2. In somministrare a coloro che le richiederanno, sieno censuari, sieno non censuari, tutte le anticipazioni e prestanze di che avranno bisogno per la coltivazione

de' campi e per ben condurre il loro gregge: queste prestanze però, dette altrimenti sussidio, non potranno eccedere la somma di ducati venti a *versura* per le terre coltivabili, e di ducati quindici a *carro* per le terre a pascolo; potranno bensì esser minori secondo la natura de' terreni e le circostanze particolari. La Banca godrà per queste prestanze il privilegio che le accordano le leggi civili del Regno in faccia ai terzi; ma rispetto al Fisco non eserciterà tal privilegio che fino alla concorrenza di soli ducati dodici a *versura* per le terre coltivabili, e di ducati dieci a *carro* per quelle a pascolo.

3. È vietato alla Banca di dar danaro per l'affrancazione delle terre del Tavoliere, laddove quest'affrancazione venga Sovranamente permessa.

4. In far coltivare le terre in amministrazione o perchè non mai censite o perchè già devolute, come quelle che anderanno a devolversi. A tale oggetto, in seguito di uno stato che ne sarà redatto dall' Intendente di Capitanata, tutte le dette terre passeranno a titolo di affitto alla Banca, la quale a tal titolo si obbliga di ritenerle e pagarne il fruttato che ora se ne ricava, qualora sia maggiore del canone e fondiaria cumulata; e laddove non sia maggiore, la Banca resta obbligata di pagarne il canone e la fondiaria cumulata anche a titolo di affitto. Inoltre per le terre che trovansi locate e che il Fisco vorrà darle finita la locazione attuale, resta la Banca obbligata di pagare a titolo di affitto, qualora l'estaglio superi l'ammontare complessivo del canone e fondiaria, la somma che il Governo si troverà percependo; e non

superando, pagarne a titolo di affitto l'ammontare cumulato del canone e della fondiaria. Le stesse terre, o nella totalità o in parte, saranno al Governo dalla Banca rilasciate a misura che riescirà allo stesso di censirle o di alienarle : ed in questo caso la Banca non avrà dritto ad essere rimborsata delle migliorie che avrà fatte in fabbriche, pozzi, piantagioni ecc.; ma per le migliorie riguardanti la coltivazione potrà pretenderne il rimborso dal censuario o dal compratore, secondo la valutazione a regola d'arte.

ART. III.

Tutti coloro che avranno tolto danaro a prestanza dalla Banca, sia per lo pagamento de' canoni arretrati, dande od altro, sia per la coltivazione de' campi e conduzione del gregge, saranno nell'obbligo di soddisfarlo alla Banca col mezzo de' prodotti delle rispettive vegnenti raccolte de' cereali se sieno essi censuari agricoltori, o con quelle delle lane se sieno censuari pastori, o con altri generi che potranno convenire con patti particolari.

ART. IV.

Scaduto il termine al pagamento, i censuari avranno dritto di scegliere il partito che loro più convenga fra i seguenti due modi di soddisfazione :

1. Essi potranno restituire danaro per danaro, coll'interesse del sei per cento all'anno, calcolato per rata di tempo dal giorno che la Banca avrà sborsato loro o

per loro conto le somme, fino al giorno che ne eseguiranno i pagamenti. L' enunciato interesse resta definitivamente ed inalterabilmente fissato come sopra, oltre al non più dell'uno per cento a favore della Banca per competenze commerciali e per qualunque spesa o provvisione.

2. Potranno soddisfare in derrate e lane al prezzo della *voce* che sarà in ogni anno legalmente fissata e Sovranamente approvata, facendone la consegna nei magazzini della Banca a scelta del colono. Detti magazzini dovranno tenersi dalla Banca in Foggia, in Manfredonia, ed in Barletta. L' interesse per questo secondo modo di pagamento non eccederà mai il sei per cento e l'uno per cento per provvisione, nel modo stabilito nel caso precedente.

ART. V.

Tutti coloro i quali volessero speculare colla Banca circa lo smercio delle loro derrate e de' loro prodotti, potranno fare dei contratti particolari con la detta Banca; salvo sempre rimanendo il principio che l' interesse non ecceda il sei per cento, e che le competenze commerciali sotto qualunque titolo non eccedano l'uno per cento compreso anche il magazzinaggio.

ART. VI.

Il Governo concede alla Banca del Tavoliere il subingresso legale nei dritti e privilegi fiscali, per riscuotere da coloro per conto de' quali avrà, dietro loro richiesta, pagato somme alla cassa del Tavoliere, a te-

nore di ciò che è prescritto nell' articolo secondo. Questo dritto però non potrà essere esercitato dalla Banca che nel seguente ed unico modo, escluso e vietato qualunque altro che dallo stesso menomamente si allontanasse.

La Banca potrà sequestrare alle scadenze delle raccolte degli anni successivi a quello nel quale ha fatto le anticipazioni, i prodotti del censuario per essere soddisfatta delle somme pagate.

In ciò eseguire diverse circostanze potranno verificarsi:

1. La Banca potrà concorrere, pel suo credito emergente dalle somme anticipate negli anni precedenti, insieme col Governo per lo debito che a favore di questo scade a danno del censuario nell'anno in cui la Banca anderà a sequestrare i prodotti. In questo caso il Governo è sempre preferito sul prezzo de' prodotti stessi del censuario per tutto ciò che costui gli deve. Ciò che rimane dopo che il Governo si sarà saldato del suo credito, cederà a favore della Banca, per le somme anticipate, con quel privilegio e quella preferenza a qualunque altro creditore del censuario che accordano le leggi in vigore secondo i diversi casi.

2. Potrà la Banca concorrere sola avendo il censuario saldato forse il suo debito, ed allora la Banca sarà egualmente preferita ai termini delle leggi in vigore.

3. Verificandosi in fine che la Banca concorra per sussidio accordato al censuario onde menare innanzi o la coltura delle terre o la conduzione delle greggi, in questo caso la Banca è preferita anche al Governo istesso, purchè le anticipazioni da essa fatte non oltrepassino i ducati venti a *versura* pei campi coltivati, ed i ducati

quindici a *carro* per le terre a pascolo, siccome è stato stabilito nell' articolo secondo.

ART. VII.

Nei casi contemplati nell' articolo precedente la Banca sperimenterà il subingresso nella ragione del Fisco col mezzo delle ricevute a tallone, che le avrà rilasciato la Ricevitoria del Tavoliere, delle somme pagate per conto del censuario, e che formeranno il titolo creditorio per la riscossione, potendo a tal uopo adire il Consiglio d' Intendenza di Capitanata nei modi prescritti dal rito amministrativo.

Se poi i crediti della Banca non più nascessero dalle ricevute a tallone, per essersi ad esse fatta novazione mediante altre contrattazioni ed assicurazioni passate tra la medesima ed i censuari, in questo caso potrà la Banca sperimentare le sue ragioni presso il giudice competente.

Niun' altra preferenza, nè alcun altro modo di riscossione amministrativa viene accordato alla Banca, meno che quello di cui si è fatto parola. Bensì la Banca godrà del privilegio nella concorrenza del suo credito in faccia agli altri creditori del censuario, di modo che costoro non potranno essere soddisfatti prima che la Banca non lo fosse per le sole somme anticipate al Real Tesoro e per lo sussidio dato al censuario stesso, giusta le regole di legge alle quali si rimette l' articolo precedente.

ART. VIII.

Il capitale reale della Banca del Tavoliere non potrà essere minore di ducati un milione e cinquecentomila, che dovrà realizzarsi nel corso di un anno. Intanto la realizzazione in contante della quarta parte del suddetto capitale, permetterà alla Banca di dar cominciamento alle sue operazioni secondo le leggi di questo Regno rispetto alla istituzione delle compagnie anonime.

ART. IX.

Rimane facoltata la Banca del Tavoliere ad imprendere qualsiasi altra speculazione di commercio, per lo impiego di quei capitali che soperchiassero al bisogno de' proprietari o de' censuari agricoltori e pastori. Essa rimane eziandio facoltata ad immegliare la condizione presente di quelle industrie agricole e pastorali mercè la introduzione di mandrie di merini puri, di capre del Tibet, di buoni processi chimici per ingrasso delle terre, de' più recenti trovati in fatto di agrari strumenti, delle più pregiate specie di frumento ad oggetto di migliorare le sementi ed accrescere il pregio de' prodotti; mercè lo stabilimento di vasti semenzai di gelsi, di dandoliere, di campi ed ovili di modello, di prati sativi; mercè la costruzione di canali d' irrigazione per lo corso regolare dei fiumi ed il disseccamento delle paludi; in somma mercè ogni maniera d' immegliamento, con istabilire all' uopo delle particolari convenzioni verso coloro che vogliano giovarsene.

La Banca, tanto nelle operazioni contenute in questo articolo, quanto in tutte le altre di cui si è fatto parola nel presente Statuto, non godrà di alcuna privativa o privilegio.

ART. X.

S. M. (D. G.) si riserba di rivocare la sua Sovrana approvazione nel caso di violazione o non esecuzione degli Statuti nei sopraddetti articoli approvati, senza pregiudizio de' dritti de' terzi.

ART. XI.

La Banca dovrà rassegnare a S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze in ogni sei mesi un bilancio della sua situazione attiva e passiva.

ART. XII.

Il Real Governo si riserba di destinare, ogni qualvolta lo giudicherà conveniente, un Commessario Regio ad esaminare e verificare l' esatta osservanza degli enunciati statuti Sovranamente approvati e la regolarità delle operazioni della Banca.

ART. XIII.

Tutte le controversie che comunque potessero insorgere tra la Banca ed il Tavoliere, ovvero tra la Banca

ed il Fisco od il Real Governo , saranno della esclusiva competenza delle sole Autorità e Funzionari del contenzioso amministrativo.

A R T. XIV.

Tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti che sono attualmente in vigore nel Regno, e quelli particolarmente che stabiliscono la norma della percezione delle rendite del Tavoliere in riguardo al Governo, non s' intendono menomamente derogati da quanto è contenuto nel presente Statuto; anzi saranno esattamente osservati.

ATTO CONSTITUTIVO
DI ASSOCIAZIONE.

(*N.° 62 del repertorio.*)

REGNO DELLE DUE SICILIE

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME, EC.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA,
EC. EC. EC.

A tutt' i presenti, e futuri salute.

Il giorno sei aprile mille ottocento trentacinque. — Avanti di noi Raffaele Morvillo, pubblico e regio notaro di Napoli, figlio di notar Luigi, residente collo studio nel comune di Santa Croce provincia di Napoli, e degl' infradicendi testimoni a noi noti, aventi le qualità tutte dalla legge richieste, si sono personalmente costituiti:

Il signor Cavaliere Luigi Marchese Dragonetti di Aquila, figlio del fu signor Giovan Battista, proprietario domiciliato in Napoli strada Monteroduni n. 19;

Il signor CAVALIERE PIETRO GIACOMO DUBOIS DESMEURE di Parigi, figlio del fu signor Gianfrancesco, proprietario domiciliato da moltissimi anni in Napoli vicoletto del Vasto, n. 15;

Ed il signor RODOLFO TORTORA di Napoli, figlio del Cavaliere Pasquale, proprietario domiciliato in Napoli strada nuova del Campo, n. 5.

Eglino sono a noi notajo e testimoni cogniti, ed hanno esposto, e dichiarato quanto segue:

Lungo tempo è già che per vicende che quì non accade di ricordare, i censuari del Tavoliere di Puglia ed i proprietari di quelle contrade van soggetti ad annuali discapiti, e perchè la esportazione dei loro prodotti essendo divenuta rara e difficile, fu per loro necessità il ricorrere a prestiti onerosi, e perchè la rarità della moneta avendone elevato il prezzo oltre quel termine che la industria può sopportare, non i benefici delle loro intraprese, ma spesso una parte dei lor capitali furono divorati dall' usura.

Penetrati di questa verità i costituiti signori, han creduto che sarebbe rendere un servizio eminente a' coloni della Puglia, e delle altre province del Regno, lo aprir loro le vie di un prestito in quei lontani paesi, ove il numerario abbonda, a condizioni moderate, e capaci di sollevare la industria avvilita sotto il peso di un carico troppo superiore agli utili ch' essa produce.

Tali furono le viste del costituito signor Marchese Dragonetti, allorchè in giugno 1833 egli deliberò co' suoi collaboratori di presentare a S. M. (D. G.) una ri-

spettosa offerta di stabilire nelle Puglie un *Monte Frumentario*, per accorrere ai bisogni dei censuari del Tavoliere, agevolare allo Stato la riscossione della sua rendita, e congiungere in uno due grandi oggetti, la sicurezza della finanza e la prosperità dell' agricoltura.

Egli pertanto non appena ottenuto il favorevole parere della Consulta di Stato, che, fra le altre modificazioni, propose di mutarsi il nome della Instituzione in quello di *Banca del Tavoliere*, per poter recare in atto il suo disegno, stipulò un contratto di prestito col signor Francesco Van Aken di Brusselles, sottoposto alla condizione che il parere della Consulta fosse Sovranamente approvato. Questo contratto, che faceva certa la Instituzione del pronto incassamento dello intero suo capitale, venne per lui in nome della Società, sotto le medesime riserve, ratificato in Napoli. Essendo però decorso il tempo nel cui periodo per patto espresso doveasi venire allo adempimento delle condizioni in esso stipulate, e non essendosi allora per anco ottenuta la sanzione Sovrana agli statuti della Compagnia proposta, la esecuzione del contratto col cennato signor Van Aken fu varie volte prorogata. Finalmente la Maestà del Re nostro signore nel Consiglio di Stato del 15 settembre 1834 approvò con Rescritto Reale la desiderata Instituzione, portandovi varie modificazioni e mutamenti. Siffatto Rescritto fu notificato in Parigi dopo decorso il termine dell' ultima proroga; onde il contratto stipulato su le basi del parere della Consulta mancò con la mancata condizione. Se non che, essendo il signor Van Aken devenuto a riformare l'antico contratto su la norma delle

modificazioni portate dal Rescritto Reale al primitivo progetto, fu necessità stipularne un nuovo.

Inviato in Napoli questo secondo contratto, i fondatori della Banca considerarono che le sue forme non si accordavano pienamente con le leggi che regolano nel Regno le società anonime; epperò inviarono di rimando le loro osservazioni all' incaricato della Banca del Tavoliere presso l'estero, il quale giovandosi delle facoltà generiche e de' poteri ricevuti, stipulò, con la riserva dell' approvazione e ratifica di chi di dritto, un ultimo contratto di prestito collo stesso signor Van Aken. In virtù di siffatto contratto, sottoscritto in Parigi il 31 gennaio 1835, quindici delle azioni della Banca di centomila ducati ciascuna sono state negoziate sotto quelle forme di prestito che giudicaronsi necessarie per confidare a' soli nazionali l'amministrazione della Banca, e riservare ad essi l'alta sorveglianza di tutte le sue operazioni, e la rigida osservanza de' suoi statuti. Col favore pertanto di questo trattato la quarta parte di due milioni di ducati, formanti il fondo sociale, è stata rimessa nelle mani del presidente della Banca con un bono di cinquecentomila ducati sottoscritto dal signor Van Aken in presenza di S. E. il Principe di Butera Ambasciatore di Sua Maestà Siciliana presso il Re de' Francesi, e pagabile a vista nel Banco dei signori Thurneyssen e compagni banchieri della Banca del Tavoliere in Parigi. Il detto contratto, debitamente legalizzato e registrato, è stato presentato a noi notajo e testimoni, ed inserito nel presente rogito insieme con la sua traduzione in idioma italiano fatta secondo le regole

del rito, registrato in Napoli nel terzo uffizio a' 4 aprile 1835, libro 2, volume 237, folio 85, casella 5, n. 3370, di conserva ancora alla dichiarazione de' costituiti signori di essersi depositato nelle casse della Banca l' enunciato bono, quale dichiarazione è debitamente registrata.

Il cennato contratto col signor Van Aken assicura eziandio la Banca de' successivi versamenti, per modo che lo incassamento di meglio che un milione e cinquecentomila ducati, dato dagli Statuti per minimo termine del fondo sociale della Banca, sarà fatto prima del volger dell'anno dal Real Rescritto alla medesima accordato per tale bisogna.

Tali sono state le misure che i fondatori della Banca del Tavoliere hanno creduto di adottare per mandare ad effetto la stipulazione solenne e nelle forme di legge del presente atto constitutivo.

ART. I.

La società anonima, autorizzata dal Rescritto Reale de'15 settembre 1834 col titolo di *Banca del Tavoliere*, e posta sotto la vigilanza del signor Intendente di Capitanata Commessario del Tavoliere, vien governata da una Conservazione generale, che risiede in Napoli per dirigere gli atti della sua amministrazione.

La Banca è presieduta dal signor Marchese Luigi Dragonetti, il quale ha ottenuto il Rescritto Reale de'15 settembre 1834 onde la Banca è ordinata.

ART. II.

Un' Amministrazione speciale provvede in Foggia a tutte le operazioni riguardanti il Tavoliere e le sue dipendenze, a norma degli Statuti Reali, ed in conformità del presente atto.

ART. III.

Giusta l'art. 49 del codice di commercio del Regno, che prescrive il capitale delle società anonime doversi necessariamente dividere in azioni, o frazioni di azioni; il capitale sociale della Banca del Tavoliere stabilito coll'art. 8 degli Statuti per ducati un milione e cinquecentomila di minimo termine, viene elevato col presente atto a ducati duemilioni, ed è rappresentato da numero venti azioni di ducati centomila ognuna divisibili in frazioni di azioni (*cuponi*) di ducati cento nominative, od al portatore.

Esse formano due serie. La prima comprende cinque azioni di ducati centomila effettivi ognuna, ovvero cinquemila frazioni di azioni di ducati cento, sommando riunite a ducati cinquecentomila effettivi; e questa serie rimane esclusivamente riservata ai nazionali.

La seconda serie comprende quindici azioni di ducati centomila effettivi ognuna, ovvero quindicimila frazioni di azioni di ducati cento, che compongono insieme ducati un milione e cinquecentomila effettivi. La emissione di questa serie potrà esser fatta sia nel Regno, sia in paesi stranieri, a quelle condizioni che in questo secondo caso la Conservazione della Banca giudicherà convenienti.

I sottoscrittori delle cinque azioni, o frazioni di azioni della prima serie, che formano il capitale di ducati cinquecentomila, costituiscono e rappresentano la Compagnia. Eglino sono tenuti di conformarsi alle leggi e regolamenti che reggono le società anonime in questo Regno, agli Statuti Reali della Banca, ed alle disposizioni del presente atto constitutivo.

Ove la emissione delle azioni della seconda serie venga fatta nel Regno, coloro che le acquisteranno avranno gli stessi diritti che i portatori di azioni della prima serie, salvo quanto in appresso verrà stabilito per la ripartizione de' lucri.

ART. IV.

La Banca del Tavoliere dovendo avere effettivo il suo capitale di ducati duemilioni nel tempo che gli Statuti Reali prescrivono, ella dovrà averne incassato il valore prima del 15 settembre 1835, od esserne guarentita sia con una o più firme solvibili a scadenze determinate, sia con depositi convenuti di rendite napolitane od effetti pubblici negoziabili da effettuarsi nel tesoro della Banca, o finalmente mercè una consegnazione di derrate che la Conservazione permetterà di depositare ne' suoi magazzini di Foggia, Barletta e Manfredonia, od altri ch' ella sarà per denotare.

Le azioni nominative della Banca, e le loro frazioni (*cuponi*) saranno trasferibili in virtù di semplici gire autenticamente sottoscritte ed accettate, delle quali dovrà prendersi ragione sopra un registro presso la Con-

servazione. La proprietà delle azioni al portatore, o delle loro frazioni, si acquista mercè la semplice trasmissione del titolo.

L'azionista non potrà esser mai tenuto al di là dell' ammontare delle azioni, per le quali si sarà sottoscritto.

ART. V.

Ove la Conservazione generale giovandosi della facoltà concedutale coll' art. 3 del presente atto, voglia ottenere in paesi stranieri il collocamento delle azioni della seconda serie, ed ove per qualsiasi ragione non possa far uso di esse azioni; ella le immobilizzerà, e creerà in iscambio altri titoli sotto la forma che meglio convenga alle parti interessate. Operando siffatta conversione, il presidente è autorizzato ad elevare il capitale de' novelli titoli alla somma nominale di ducati tremilioni, ed investire coloro che entreranno compratori di questi nuovi titoli, di tutte le guarentigie, privilegi e preferenze che il Rescritto Reale de' 15 settembre 1834 ha conceduto alla Banca.

ART. VI.

La Conservazione generale della Banca del Tavoliere dividesi in due Consigli; Consiglio amministrativo, e Consiglio generale di alta sorveglianza.

I tre fondatori della Banca del Tavoliere sono i Conservatori della medesima. La loro riunione costituisce il Consiglio amministrativo. Eglino potranno in ogni tempo

nominare un quarto conservatore, che farà parte integrante del detto Consiglio.

Il Consiglio generale di alta sorveglianza si compone di dodici reggenti, eletti fra gli azionisti della prima serie ed invitati dal presidente. Nel Consiglio amministrativo uno dei conservatori, per ordine di nomina, esercita la vicepresidenza quando il presidente sia assente.

Nel Consiglio generale la vicepresidenza appartiene a quello de' reggenti intervenuti che sarà primo per ordine di nomina.

I quattro conservatori fanno parte del Consiglio generale.

ART. VII.

La Banca ha due presidenti onorari, a'quali il signor Marchese Dragonetti cede la presidenza qualunque volta eglino intervengano nel Consiglio generale. Il presente atto constitutivo conferisce gli onori e le attribuzioni di primo presidente onorario a S. E. il Consigliere Ministro di Stato Presidente della Consulta generale del Regno signor Giuseppe Ceva Grimaldi Marchese di Pietracatella, e di secondo presidente onorario a S. E. il Segretario di Stato Ministro della Polizia generale signor Marchese Francesco Saverio Delcarretto.

Ella ha eziandio un solo conservatore onorario presso l'estero, il quale interviene nel Consiglio generale di alta sorveglianza con voto deliberativo quando si trova in Napoli; ma non potrà farvisi rappresentare. Per virtù del presente atto il signor Cavaliere Marco Camillo Mar-

suzi de Aguirre è nominato conservatore onorario della Banca del Tavoliere.

La Banca avrà eziandio almeno sei conservatori o reggenti onorari in Napoli, che saranno nominati ed eletti dal presidente, e verranno invitati ad intervenire nel Consiglio generale per concorrere co' loro lumi al buon andamento delle operazioni.

ART. VIII.

Tutto ciò che si attiene all'amministrazione attiva ed operativa della Banca, è nell' attribuzione esclusiva del Consiglio amministrativo, il quale è permanente.

ART. IX.

Le attribuzioni del Consiglio generale di alta sorveglianza consistono a sopravvigilare gli atti e le transazioni della Banca, e curare che gli Statuti Reali si osservino rigorosamente.

I reggenti deliberano a pluralità di voti in tutti gli affari gravi ed importanti, ed in tutte le imprese il di cui esame dalla Conservazione generale è riservato al detto Consiglio. In caso di parità di voti, quello del presidente la dirime di dritto.

Il processo verbale che contiene le deliberazioni del Consiglio, sarà sottoscritto da tutt'i membri presenti, ed ognuno avrà la facoltà di farvi inserire il suo voto singolare.

Il Consiglio di alta sorveglianza si riunirà necessariamente i giorni dieci, venti e trenta di ciascun mese, a fin di avere conoscenza della situazione degli affari della Banca; dello stato della sua cassa, del suo portafoglio, e dei suoi magazzini di deposito di derrate e merci; e per esser consultato intorno agli espedienti atti a meglio sviluppare e dirigere le sue operazioni per assicurarne il buon successo. Non pertanto il Consiglio sarà congregato estraordinariamente dal presidente qualunque volta evvi urgenza nelle risoluzioni a prendere. Nove membri almeno debbono esser presenti per deliberare, e votare legalmente nel Consiglio generale.

ART. X.

Presiedere a' Consigli; convocare straordinariamente il Consiglio generale di alta sorveglianza, quando lo giudichi necessario; dare la iniziativa a tutti gli atti di amministrazione; rischiararne i varii rami con istruzioni particolari; sottoscrivere in nome, e pel fatto della Banca i contratti, le convenzioni, le azioni, ed ogni altro valore che debba rappresentare nella circolazione il suo capitale presente, e quello eziandio che in seguito potrà formarsi per estendere le sue operazioni nei limiti degli Statuti; sottoscrivere la corrispondenza così pel Regno, come per l'estero, sono le attribuzioni del presidente della Banca.

La corrispondenza pubblica, e gli atti amministrativi saranno contrassegnati dal segretario generale; tutti gli altri titoli, impegni e valori della Banca, saranno contrassegnati dal tesoriere.

ART. XI.

Uno dei conservatori propone tutti gli affari al Consiglio amministrativo e manda ad effetto le deliberazioni sì di questo, che del Consiglio generale; conduce il lavoro, le scritture e la contabilità de' burò; stabilisce la situazione ed i bilanci giornalieri delle casse, forma gl' inventarii prescritti dagli Statuti Reali; dirige lo insieme di tutte le operazioni interne per riferirne assiduamente al presidente, ed operare in conseguenza delle sue disposizioni.

ART. XII.

L'amministrazione di Foggia instituita a' termini dell'articolo secondo di questo atto tanto pel Tavoliere, che per le province ove questo demanio si dirama, è confidata ed attribuita ad uno dei conservatori della Banca, il quale avrà quivi la sua residenza.

ART. XIII.

Affinchè le derrate e merci della Capitanata, e delle altre province acquistino maggior valore mercè un più esteso smercio ed una sicura consumazione, la Conservazione generale avrà presso l'estero una casa di permutazione succursale della Banca, intesa ad agevolare siffatte operazioni di commercio. Il conservatore onorario, denotato all' articolo settimo, la stabilirà, e ne presiederà l'amministrazione ne' termini e ne' limiti che la Conserva-

zione di Napoli con regolamenti all' uopo gli trasmetterà.

Ove il Consiglio amministrativo di Napoli, per la facoltà che si ha riserbato, nomini un quarto conservatore residente in Napoli, i particolari di questo ramo di amministrazione, ed ogni altro che si attiene allo smaltimento delle merci e derrate per la Banca acquistate, ed alle conseguenti operazioni di commercio, formeranno le sue attribuzioni.

ART. XIV.

Il conservatore che per le sue attribuzioni dovrà risedere in Foggia, vien supplito nel Consiglio amministrativo in Napoli da un reggente titolare od onorario. Così sarà praticato pe' due conservatori che risiedono in Napoli, allorchè eglino, per qualsiasi causa, sieno impediti; e ciò perchè il Consiglio amministrativo non abbia mai a deliberare senza esser completo in numero.

I reggenti destinati a supplire i conservatori sono eletti dal Consiglio amministrativo, e ricevono dalla Banca una indennità determinata che principia a decorrere dopo venti giorni di servizio.

Niuno de' conservatori od altro impiegato superiore della Banca, così in Napoli come in Foggia, non potrà abbandonare il suo posto senza esservi autorizzato dal presidente.

ART. XV.

La Banca ha un tesoriere ch'è membro del Consiglio generale, nel quale ha voto deliberativo quando non si

tratti di affari della sua carica, e della discussione degli atti di sua gestione.

Il signor Barone de Riseis è nominato col presente atto constitutivo tesoriere della Banca del Tavoliere.

Ella ha pure un segretario generale che assiste ai due Consigli generale ed amministrativo, senza avervi voto, ed è incaricato di compilarne i verbali.

Gli altri due impiegati superiori della Banca in Napoli sono il direttore de' conti, ed il verificatore.

ART. XVI.

Presso l'amministrazione della Banca del Tavoliere in Foggia un Comitato, che nominerassi delle anticipazioni e prestanze, esamina e verifica tutte le dimande di prestito che, appoggiate da documenti, i censuari ed i non censuari saranno per presentare.

Le deliberazioni prese dal Comitato rispetto a siffatte richieste sono decisive fino alla somma di ducati mille. Le anticipazioni ch' eccedono questa somma, non potranno esser concedute senza l'approvazione del Consiglio amministrativo.

Il Comitato porrà la più grande attenzione affinchè i pagamenti alle regie casse, e le prestanze agli agricoltori e pastori sieno concedute ne' limiti delle guarentigie e malleverie che gli Statuti Reali danno alla Banca, in guisachè ella abbia sempre la sicurezza di ricuperare i suoi fondi.

Il conservatore in Foggia invierà esattamente, ed assiduamente gli stati giornalieri di tutte le operazioni della sua amministrazione al presidente in Napoli.

ART. XVII.

Il Comitato delle anticipazioni e prestanze si compone di sei membri. Ciò sono: il conservatore in Foggia che lo presiede; due impiegati superiori della sua amministrazione, che appresso si diranno; e tre altri membri che saranno scelti da una lista di nove candidati proposti dal Consiglio amministrativo, il quale dovrà ricercarli fra grandi censuari, i proprietari della Puglia, degli Abruzzi e delle province limitrofe, e fra coloni agricoltori che in Puglia addimandansi *versurieri*. Ciascuna di queste classi somministrerà tre candidati alla lista, onde i proprietari, i censuari, ed i versurieri abbiano la stessa preponderanza, ed un voto eguale nel Comitato.

Il conservatore sottopone siffatta lista all'approvazione dell'Intendente, il quale presceglie i tre che fan parte del Comitato. Il Consiglio amministrativo rinnova la lista in ogni anno, e quelli che la compongono potranno essere rieletti per tre anni consecutivi.

ART. XVIII.

La presenza di sei membri del Comitato, e la pluralità de'voti sono indispensabili nelle sue deliberazioni. Il voto del presidente dirime la parità. Nel caso di disparità di opinioni ciascuno de'votanti ha dritto di far inserire il suo parere nel verbale, che sarà compilato in ogni sessione.

Ove uno de'membri non possa, per qualsiasi causa, intervenire alle tornate del Comitato, il conservatore inviterà

uno de' candidati inseriti sulla lista approvata dall' Intendente, affinchè ne faccia le veci. Che se poi trattisi del conservatore istesso ovvero di uno degl' impiegati superiori, i primi dopo loro seggono e deliberano per gli assenti.

Qualunque volta il conservatore giudichi utile di consultare il Comitato intorno ad oggetti estranei alle anticipazioni ai censuari, ovvero ai proprietari, egli ne ha facoltà; ma le deliberazioni del Comitato in siffatte materie non saranno mandate ad effetto, se non dopo l'approvazione del Consiglio amministrativo.

ART. XIX.

Presso il conservatore in Foggia la Banca nominerà un direttore ed un ispettor generale, i quali sono membri del Comitato delle anticipazioni.

Il direttore toglie ad amministrare la Banca in Foggia, qualunque volta il servigio richiegga la presenza in Napoli od altrove del conservatore. Il presente articolo conferisce in questo caso al direttore ogni facoltà per rappresentare in Foggia la Conservazione generale, con le identiche attribuzioni confidate a quello de' suoi conservatori che ha ivi la condotta degli affari. Il direttore compila le deliberazioni del Comitato, e sottoscrive i verbali delle sue tornate; e nel caso ch' egli adempia le veci di presidente, il verbale sarà compilato da uno de' membri del Comitato istesso.

L' ispettor generale della Banca invigila il servizio esterno, verifica assiduamente la immissione e la estra-

zione delle derrate ne' depositi di Foggia, Barletta, Manfredonia e delle altre piazze ove la Banca sarà per istabilirne; ne indirizza i rapporti di controllo al conservatore in Foggia, il quale gli dà, o gli trasmette le istruzioni che la sicurezza degl' interessi della Banca richiederà.

ART. XX.

La Banca del Tavoliere contratta ed opera per via di *conti correnti* con chiunque toglie a prestanza o restituisce, versa o riscuote, deposita o riprende danaro dalle sue casse di Napoli o di Foggia, come da tutte le altre ch'ella sarà per istituire.

ART. XXI.

Per consecrare il principio della uniformità delle scritture, e della unità de' valori della Banca, ella non darà fuori se non che *boni di cassa* i quali derivino da' suoi *conti correnti*; epperò ella interdice a sè medesima i biglietti ad ordine, le lettere di cambio, i mandati a vista, le accettazioni, i biglietti di mallevaria, i biglietti che addimandansi *tengo in mio potere*, ed ogni altra carta che senza lo appoggio di un valore reale supponga, o lasci dietro sè un vuoto. I boni di cassa saranno nominativi, trasferibili mercè semplici gire in dorso senza vincolo o condizione alcuna e pagabili a vista.

ART. XXII.

I *conti correnti* della Banca sono chiusi e bilanciati ogni sei mesi; quei *boni* che non rientrano nelle sue casse se non che dopo volti sei mesi a contare dal giorno della loro emissione, producono l'interesse dell'uno per cento, che sarà pagato all'ultimo possessore allorchè egli ne riscuote il pagamento. Le frazioni di mesi o giorni non entrano nel calcolo, e l'interesse dell'uno per cento sarà pagato tante volte per quanti semestri interi intercedano tra la data del *bono* e 'l pagamento di esso.

ART. XXIII.

Fatta eccezione de' casi ne' quali si tratti delle anticipazioni, e delle prestanze autorizzate dagli Statuti Reali a pro dell'agricoltura e della industria pastorale, la Banca non può contrattare a lunghe, nè a brevi scadenze per forma che i suoi fondi sieno deviati, o che se ne ponga in forse il certo ricuperamento, o se ne protragga la riscossione oltre i sei mesi.

La Banca non dà cauzione per alcuno.

ART. XXIV.

La Banca comprende nella sfera delle sue operazioni industriali e commerciali, cui per l'articolo nono degli Statuti ha diritto ad imprendere, la esportazione de' più ricchi e de' più importanti prodotti del suolo e delle industrie pa-

storali delle due Sicilie, scambiandoli con merci straniere, le quali le saranno inviate a titolo di commissioni o di consegne da chicchessia, ed in ispecialità dalla sua casa succursale di permutazione, di che è parola all' articolo decimoterzo.

ART. XXV.

Per rendere proficui mercè la circolazione i fondi liberi de' *conti correnti* od altri, la Banca potrà dare anticipazioni di danaro o di derrate ai mercanti alla minuta, purchè siffatte prestanze le vengano guarentite dalla solvibilità notoria de' varî debitori, i quali tutti rispondano solidalmente.

ART. XXVI.

Uno stato sommario di situazione, che non potrà essere mai differito, stabilisce in ogni giorno la situazione della Banca. Siffatto stato debb' esser presentato al presidente ogni mattina all'apertura delle casse. Oltre a ciò, dietro dimanda motivata e sottoscritta da due membri dell'Amministrazione generale, il presidente può convocare il Consiglio di alta sorveglianza, il quale tra' reggenti che lo compongono elige due commessari, e commette loro di verificare in via di controllo la situazione reale delle casse e del portafoglio, come eziandio quella de' magazzini di deposito di derrate così in Napoli che in Foggia, e nelle altre città.

Il rapporto de' commessari va indiritto al presidente, il quale dà le disposizioni di urgenza ove il bisogno lo

esiga, e quindi partecipa il tutto al Consiglio generale affinchè deliberi.

ART. XXVII.

I trenta azionisti possessori del maggior numero di azioni nazionali, rappresentano in ogni tempo la universalità degli azionisti della Banca. Eglino insieme al presidente ed ai conservatori formano l'Assemblea generale della società.

In caso di parità di numero di azioni i primi iscritti saranno preferiti.

ART. XXVIII.

L'Assemblea generale degli azionisti si riunisce di dritto in ogni sei mesi, il venti gennaio e il venti luglio di ciascun anno. Ella prende conoscenza dei bilanci di situazione attiva e passiva del semestre preceduto, delibera sulle proposte fattele dal presidente, e provvede alle cariche vacanti di conservatore e di reggente.

ART. XXIX.

Il signor Barone Giuseppe Poerio che ha contribuito co' suoi lumi e con l'opera sua allo stabilimento della Banca del Tavoliere, è nominato col presente atto avvocato consulente della medesima, e capo del ramo del contenzioso.

La presidenza ha un consigliere col rango e gli onori di reggente, scelto dal presidente. Egli sarà inteso intorno

a tutti quegli affari di amministrazione, di agricoltura, di commercio ed altro, ne' quali il presidente desidera valersi di speciali conoscenze prima di farne la proposizione al Consiglio generale.

ART. XXX.

Il presidente, i conservatori membri del Consiglio amministrativo, l'avvocato consulente, il tesoriere, e tutti gli altri impiegati della Banca ricevono a titolo di compenso della loro opera, e della permanenza nello esercizio delle loro funzioni, un trattamento annuale che è stabilito ne' regolamenti organici della Banca.

Un gettone di presenza è offerto a' componenti il Consiglio di sorveglianza, ed al consigliere della presidenza.

ART. XXXI.

Tutte le scritture e registri della Banca saranno chiusi e bilanciati il trenta giugno e trentuno dicembre di ogni anno, epoche in cui la Conservazione generale formerà il suo bilancio. Siffatto bilancio, che giusta l'articolo undecimo degli Statuti la Banca è in obbligo d'inviare ogni sei mesi a Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze per presentargli la sua situazione attiva e passiva, è sottoposto allo esame di due commessari eletti fra i reggenti, i quali dovranno verificarlo nel corso di venti giorni. L'approvazione de' commessari formerà il pieno discarico dell'amministrazione della Conservazione generale.

ART. XXXII.

Tutte le spese di amministrazione, come emolumenti alla Conservazione e soldi d'impiegati, spese di burò, fitti di case e di magazzini così in Napoli come in Foggia, Barletta, Manfredonia, ed ogni altra spesa occasionata dall'amministrazione della Banca così nel Regno come nell'estero, sarà notata ne'bilanci semestrali tra le spese generali.

ART. XXXIII.

Sulla massa totale de' lucri gli azionisti della Banca toccheranno a titolo di dividenda provvisoria un tre per cento per ogni semestre. Questo pagamento sarà fatto dalle casse della Banca in Napoli il dì trentuno gennaio, e trentuno luglio di ogni anno. Oltre a ciò gli azionisti avranno diritto alla ripartizione de' lucri netti, secondo le norme che saranno per istabilirsi nel seguente articolo.

ART. XXXIV.

I lucri che emergono da' bilanci semestrali, fatta la deduzione delle spese generali di amministrazione (Articolo XXXII), della dividenda provvisoria distribuita agli azionisti (Articolo XXXIII), e di tutti gli altri carichi che per virtù delle facoltà accordate dagli articoli terzo e quinto del presente atto la Banca avesse potuto assumere, saran divisi in decimi.

Otto decimi saran distribuiti proporzionatamente agli

azionisti della prima e della seconda serie, come compimento della dividenda de' lucri; e perciò due decimi apparterranno agli azionisti della prima serie composta di cinque azioni, e sei decimi spetteranno alla seconda serie composta di quindici azioni.

Un decimo sarà prelevato per formare un fondo di riserva, ed un decimo sarà distribuito per *aes et libram* ai portatori de' titoli di proprietà, de' quali sarà fatta menzione nell' articolo trigesimosesto.

Ove per virtù degli enunciati articoli terzo e quinto la Banca operi il collocamento della seconda serie presso l' estero, ovvero in difetto di tal collocamento ella esegua la conversione delle azioni in altri titoli, i sei decimi che spettano a siffatta serie anderanno impiegati ad accelerare la rimborsazione e la estinzione di questi stessi titoli, senza che la presente disposizione pregiudichi alle condizioni particolari de'contratti, cui non s'intende portare la benchè menoma alterazione.

ART. XXXV.

La proprietà ossia lo attivo della Banca si compone di tutto ciò che le rimane chiaro e netto dopo aver soddisfatto a tutti i suoi impegni, ed alla rimborsazione ed estinzione totale delle sue azioni della prima e della seconda serie, sia che quest'ultima costi di azioni nella primitiva loro forma, o che le medesime siensi convertite in altri titoli.

La proprietà della Banca comprende eziandio tutt' i privilegi che le sono stati conceduti o che sarà per ottenere

dal Real Governo, come pure tutto ciò che per convenzioni particolari ella avrà potuto acquistare durante il suo esercizio.

A R T. XXXVI.

Trentamila titoli al portatore rappresentano la proprietà della Banca. Essi sono ripartiti nelle proporzioni seguenti.

Sette trentesimi appartengono agli azionisti della prima serie;

Otto trentesimi agli azionisti della seconda serie;

Undici trentesimi ai fondatori della Banca, cioè quattro al presidente, sei ai due conservatori fondatori, ed uno all'avvocato consulente della fondazione e capo del contenzioso;

E quattro trentesimi ai reggenti, al conservatore onorario ed agl' impiegati superiori della Banca.

Duranti i primi venticinque anni, e fino a tanto che non siasi operata la rimborsazione totale delle due serie di azioni, i portatori di siffatti titoli di proprietà non avran diritto che alla ripartizione di un solo decimo di lucri netti, siccome lo stabilisce l'articolo trigesimoquarto del presente atto. Eglino entreranno quindi a fruire di tutti i diritti e beneficî che il susseguente articolo loro assicura.

A R T. XXXVII.

La durata sociale della Banca sarà divisa in due periodi di anni venticinque ognuno.

Durante il primo periodo la Banca dovrà rimborsare ed estinguere pel loro capitale integrale, mercè de' sorteggi successivi, le azioni della seconda serie; e dove elleno si fossero convertite, giusta gli articoli terzo e quinto del presente atto, in altri titoli, la Banca dovrà rimborsare ed estinguere i titoli che emergeranno da siffatta conversione, conformandosi tanto alle disposizioni dell'articolo precedente, quanto alle condizioni de' contratti che la stabilirono.

Soddisfatto questo impegno, ella rimborserà ed estinguerà del pari pel loro capitale integrale le azioni della prima serie.

Operata siffatta doppia rimborsazione, lo attivo che rimane alla Banca in moneta, crediti, derrate o merci ed altre proprietà di ogni maniera, le servirà di fondo per continuare le sue operazioni nel secondo periodo di sua esistenza sociale. In questo secondo periodo le azioni estinte vengono rimpiazzate da' titoli di proprietà enunciati nell'articolo trigesimosesto, e questi avranno gli stessi diritti e privilegi che le azioni, senza la menoma eccezione o differenza, e secondo le regole e la norma che il processo verbale della prima Assemblea generale de' loro portatori, con l'approvazione e sanzione di Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze, sarà per stabilire allorchè si saranno verificate le condizioni espresse di sopra.

Terminato il secondo periodo, i portatori de' titoli di proprietà potranno ricostituirla, ovvero procedere alla diffinitiva sua liquidazione ed alla conseguente ripartizione di tutto il suo attivo.

ART. XXXVIII.

Tutti gli amministratori della Banca, qualunque sieno le loro qualità ed attribuzioni, non sono responsabili se non che dello adempimento del loro mandato. Eglino non contraggono per motivo della loro amministrazione verun obbligo personale, a termini del codice di commercio del Regno delle due Sicilie.

Niuno potrà appartenere alla Conservazione generale, nè alla sua Amministrazione superiore, senza esser proprietario del numero di frazioni di azioni della prima serie che qui si dinota, cioè:

Il presidente, di sessanta frazioni di azioni di ducati cento;

I conservatori, di cinquanta frazioni di azioni di ducati cento;

I reggenti, di due frazioni di azioni di ducati cento;

Il conservatore onorario, presidente della casa di permutazione, di quaranta frazioni di azioni di ducati cento;

Il tesoriere, di cinquanta frazioni di azioni di ducati cento, colla facoltà di depositarle in conto della sua cauzione;

Il cassiere di Foggia, di quaranta frazioni di azioni di ducati cento, con la stessa facoltà;

I ricevitori di derrate, di quaranta frazioni di azioni di ducati cento, colla stessa facoltà;

Il segretario generale, di venti frazioni di azioni di ducati cento.

Così ed in questa proporzione il Consiglio amministrativo determinerà il numero delle frazioni di azioni che

ciascun impiegato dovrà possedere. Elleno saranno inalienabili per tutto il tempo che il medesimo perdurerà nelle sue funzioni.

ART. XXXIX.

Sua Eccellenza il signor Nicola Maresca Duca di Serracapriola; Sua Eccellenza il signor Gerardo de Sangro Principe di Sansevero; il signor Cavaliere Andrea Filomarino de' Duchi della Torre; Monsignore Arcidiacono cavaliere Luca de Samuele Cagnazzi; il signor Barone Giuseppe Poerio; il signor Generale Demetrio Lecca Comandante in secondo la Gendarmeria Reale, compongono il Consiglio generale di alta sorveglianza infino a che la prima assemblea si unisca.

Tosto che poi la detta assemblea sarà riunita, ella nominerà sopra una lista che le sarà presentata dal presidente gli altri sei reggenti, affinchè il Consiglio di alta sorveglianza sia compiuto di dodici reggenti a termini dell' articolo sesto del presente atto.

Il signor conte Domenico Albertazzi Console generale pontificio in Napoli, e l'avvocato signor Antonio Lionetti che ha contribuito colle sue cognizioni legali allo stabilimento della Compagnia, sono nominati dal presidente come due de' reggenti onorari di cui è parola nell' articolo settimo.

ART. XL.

Il signor marchese Luigi Dragonetti promotore e fondatore della Banca del Tavoliere, riconosciuto pel pre-

sente atto constitutivo presidente della medesima, perdurerà nello esercizio delle sue funzioni per tutta la sua durata.

La stessa prerogativa di perdurare nelle loro funzioni è parimenti offerta e conceduta ai due presidenti onorari S. E. il Marchese di Pietracatella e S. E. il Marchese Delcarretto.

Il signor cavaliere Dubois Desmeure, ed il signor Rodolfo Tortora socî del marchese Dragonetti nella fondazione della Banca, sono nominati col presente atto constitutivo conservatori della Banca del Tavoliere.

I due conservatori che col presente atto si eligono e si nominano, come pure l' altro conservatore che per l'articolo sesto il Consiglio amministrativo ha diritto di nominare ed aggregare a sè, i primi sei reggenti di che si fa menzione nell' articolo precedente, il conservatore onorario ed il tesoriere nominati con gli articoli settimo e decimoquinto, ed il capo del contenzioso e consulente nominati coll' articolo vigesimoprimo, conserveranno i loro titoli e le loro funzioni per il periodo de' primi quindici anni della durata sociale della Banca. Decorso questo termine un conservatore e due reggenti tratti a sorte saranno rinnovati in ogni anno, ed eletti a pluralità di suffragi dall' Assemblea generale. I sorteggiati sono rieligibili.

Non ostante il disposto dal presente articolo, l' Assemblea generale degli azionisti ha in ogni tempo il diritto di rivocare il mandato a quello degli amministratori della Banca che lo abbia violato.

ART. XLI.

Gl' impiegati superiori della Banca di che si fa menzione in questo atto, saranno eletti dal presidente, e non potranno esser rivocati se non che dall' Assemblea generale su la proposta che, dietro deliberazione del Consiglio amministrativo, il presidente farà alla medesima : il detto Consiglio però potrà sospenderli dalle loro funzioni in fino a che l' Assemblea generale abbia provveduto sul conto loro.

Il ripetuto Consiglio amministrativo stabilirà lo stato discusso delle spese annuali, nominerà e rimpiazzerà tutti gli altri impiegati della Instituzione; determinerà gli emolumenti così di questi come degl' impiegati superiori detti di sopra ; formerà i regolamenti organici che verranno indi approvati dal Consiglio generale, e provvederà a dare tutte le disposizioni di ordine che il servigio interno ed esterno richiede.

ART. XLII.

Le presenti nomine, il presente atto constitutivo ed i contratti che il presidente della Banca potrà stipulare pel conseguimento de'capitali nell'estero, saranno confermati dalla prima assemblea degli azionisti. Dopo ciò il semplice possesso di un' azione o di una frazione di azione della Banca del Tavoliere porta seco di dritto l'adesione del suo portatore al presente atto constitutivo, ai contratti con l' estero ed a'regolamenti organici.

ART. XLIII.

Il presente contratto fatto in Napoli in forma pubblica, ed il Rescritto Reale che instituisce la Banca, copia del quale debitamente registrata è inserita nel presente rogito, saranno depositati e pubblicati per affissi alla cancelleria del tribunale di commercio di Napoli e di Foggia secondo le norme prescritte dalle leggi di commercio del Regno, e ne sarà data comunicazione officiale tanto a S. E. il Ministro delle Finanze, che al signor Intendente di Capitanata Commessario del Tavoliere.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Il presente atto sortirà il suo pieno effetto in tutte le sue parti appena che venga ratificato ed approvato dalla prima assemblea de' sottoscrittori delle azioni nazionali, la quale sarà convocata tostochè esista almeno il numero di trenta azionisti stabilito in questo atto constitutivo per le ordinarie assemblee generali.

Fatto e letto il presente atto constitutivo a chiara ed intelligibile voce, una cogl' inserti, a' detti costituiti, ed ai testimoni presenti, e pubblicato in questo suddetto dì, mese ed anno nella comune e provincia di Napoli, e propriamente nel domicilio del detto signor Marchese Dragonetti, sito come sopra, in dove il presente atto vien firmato da' detti costituiti; il tutto in presenza de' signori Raffaele Lieto del fu Ferdinando, proprietario domiciliato vico lungo Avvocata n. 72, e notar Gia-

cinto Mango del fu Nicola domiciliato strada Cristallini n. 77, testimoni con le qualità volute dalla legge, i quali hanno dichiarato conoscere i suddetti costituiti, e si sono coi medesimi e noi notaro sottoscritti, giusta il disposto della legge.

Luigi Marchese Dragonetti
Dubois Desmeure.
Rodolfo Tortora.
Raffaele Lieto, testimonio.
Giacinto Mango, testimonio.
Notar Raffaele Morvillo di Napoli, di notar Luigi, residente in Santa Croce.

Registrato in Marano il dì 10 aprile 1835, volume 23, folio 20, casella 3, n. 280.

VERBALE

DELLA PRIMA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI.

L'anno mille ottocento trentacinque, il giorno nove aprile in Napoli.

In casa del Marchese signor Luigi Dragonetti, Presidente della Banca del Tavoliere, si è riunita l'Assemblea generale degli azionisti nazionali, composta da' sottoscritti signori, ne' termini dell'atto constitutivo stipulato da' Fondatori della Banca per mano del Regio Notaio signor Raffaele Morvillo il dì 6 corrente (registrato nell' uffizio di Marano il 10 del detto mese sotto il n. 280); ed in conseguenza della disposizione transitoria apposta in fine del cennato atto constitutivo.

L'Assemblea generale, dopo aver ascoltato il discorso del Presidente, ha eletto il signor Matteo de Augustinis per funzionare da Segretario nella presente sua deliberazione, ed in seguito ha sottoposto al suo esame i seguenti documenti:

1. Il Rescritto Reale del dì 15 settembre 1834, col quale S. M. (D. G.) ha approvata la Banca del Tavoliere di Puglia;

2. L'atto constitutivo della medesima;

3. Il contratto di prestito per la conversione delle azioni della seconda serie in obbligazioni negoziate nel-

l' estero, stipulato in Parigi il dì 31 gennaio 1835 tra l'Incaricato della Banca Signor Cav. Marsuzi de Aguirre ed il signor Van Aken di Brusselles, debitamente inserito nell' atto constitutivo.

In conseguenza del detto esame l'Assemblea generale:

Vista la minuta dell'atto constitutivo, postillata di mano del signor Van Aken, e da lui approvata posteriormente al detto contratto di prestito;

Considerando che i suddetti documenti sono formati a norma delle leggi che regolano nel Regno le Società anonime;

Considerando che essi assicurano in modo stabile la prosperità di una Instituzione, la quale apporta grandi vantaggi all'agricoltura ed al commercio;

Ha deliberato e risoluto:

1. Che l' atto constitutivo della Banca del Tavoliere di Puglia, stipulato il dì sei corrente per mano di notar Raffaele Morvillo di Napoli, ed il contratto di prestito specificato di sopra, rimangano approvati e si eseguano in tutta la loro estensione, continenza e tenore; salva la seguente modifica. Sempre che si tratterà di deliberare in affare in cui sieno interessati uno o più funzionari della Banca, costoro non potranno assistere alle deliberazioni, sieno queste dei diversi Consigli, sieno della stessa Assemblea generale.

2. Dopo di ciò il Presidente, in esecuzione dell'art. 39 del suddetto atto constitutivo, ha presentata una lista per la nomina di sei reggenti affine di completare il Consiglio di alta sorveglianza. Qui l' Assemblea ha deliberato

che per procedere a tal nomina si sarebbe riunita il giorno ventidue dell'andante mese in questo medesimo luogo; epperò la medesima si dichiara legalmente avvertita a riunirvisi in detto giorno per le ore dieci antimeridiane.

3. Del presente processo verbale se ne formerà deposito da' Fondatori della Banca, ne' modi voluti dalla legge, presso il notaio suddetto; e se ne leverà copia autentica da servire ove convenga.

In fede di che gli azionisti componenti l' Assemblea generale si sono sottoscritti.

Fatto in Napoli il giorno, mese ed anno come sopra, Firmato – Luigi Marchese Dragonetti presidente. – Matteo de Augustinis Segretario *ad hoc*. – Registrato nel terzo uffizio il dì 10 aprile 1835, n. 3612.

RESCRITTO REALE

DEL 20 APRILE 1835.

MINISTERO

E REAL SEGRETERIA DI STATO

DELLE FINANZE.

4.° *Ripartimento N.°* 320.

Al signor Marchese Luigi Dragonetti.

Signore — Le partecipo per la dovuta intelligenza che in giornata ho comunicato al signor Intendente di Capitanata il seguente Reale Rescritto.

— Il Marchese Luigi Dragonetti con rimostranza de' 15 del corrente mi espose quanto segue:

« Ho l'onore di manifestare all'E. V., come in esecuzione del Rescritto Reale de' 15 settembre 1834 da » V. E. benignamente comunicatomi il 27 detto mese, la » Banca del Tavoliere di Puglia è costituita con questa » amministrazione:

» 1. Essa è presieduta da me, e da due presidenti » onorari S. E. il Marchese di Pietracatella, e S. E. il » Marchese Delcarretto, ai quali io cedo la presidenza tutte » le volte che intervengano ne' Consigli.

» 2. La Banca è governata da una Conservazione
» generale composta di due Consigli, amministrativo e di
» alta sorveglianza.

» Un'Amministrazione speciale provvederà in Foggia
» a tutte le operazioni riguardanti il Tavoliere e sue di-
» pendenze, giusta gli Statuti Reali. La Conservazione ge-
» nerale risiede in Napoli.

» 3. I signori cavalier Dubois Desmeure e Rodolfo
» Tortora, miei collaboratori nella fondazione della Banca,
» constituiscono insieme con me il Consiglio amministrativo
» col titolo di conservatori. Questo Consiglio ha però il di-
» ritto di nominare un quarto conservatore che ne formerà
» parte integrante.

» 4. I signori Duca di Serracapriola, Principe di
» Sansevero, Cavaliere Filomarino, Arcidiacono Cagnazzi,
» Generale Lecca e Barone Poerio compongono, col titolo di
» reggenti, il Consiglio generale di alta sorveglianza, il
» quale dovendo essere di dodici reggenti, è riservato al-
» l'Assemblea generale il diritto di nominare gli altri sei.

» 5. Vi saranno eziandio non meno di sei reggenti o
» conservatori onorari in Napoli, scelti dal presidente, per
» intervenire nel Consiglio e contribuire coi lumi loro al
» buon andamento delle operazioni, ed un solo conserva-
» tore onorario presso l' estero nella persona del Cava-
» liere Marsuzi de Aguirre. Due reggenti onorari sono il
» signor Conte Domenico Albertazzi ed il signor avvocato
» Antonio Lionetti. Il Barone Poerio è eziandio consulente
» della Banca e capo del contenzioso.

» 6. Tutto ciò che si attiene all' amministrazione at-

» tiva ed operativa della Banca, è delle attribuzioni del
» Consiglio amministrativo.

» Il Consiglio generale di alta sorveglianza soprav-
» vigila gli atti e le transazioni della Banca, e prende cura
» che gli Statuti Reali sieno rigorosamente osservati. Si
» riunisce di dritto tre volte ogni mese, salvo i casi di
» urgenza, ed ha la facoltà di verificare le casse, il por-
» tafoglio ed i magazzini di deposito. Esamina ed appro-
» va i bilanci semestrali, i quali giusta il Reale Rescrit-
» to debbonsi inviare a S. E. il Ministro delle Finanze.

» 7. Il signor Barone Panfilo de Riseis è il teso-
» riere della Banca con intervento nel Consiglio generale.

» Gli altri impiegati superiori sono un segretario, un
» direttore de' conti ed un verificatore.

» 8. Uno de' conservatori regola in Napoli l' inter-
» no dell' amministrazione e dei burò; all'altro va confi-
» data l' amministrazione della Banca in Foggia; ed il
» terzo, se sarà nominato, dirigerà tutte le operazioni di
» commercio per lo smaltimento delle derrate.

» Presso l' amministratore della Banca in Foggia vi
» sarà un direttore, ed un ispettore generale.

» 9. Un Comitato composto di sei membri, cioè il
» conservatore che lo presiede, i suddetti due impiegati
» superiori, e tre membri scelti dal signor Intendente di
» Capitanata sopra una lista di nove candidati proposti
» dal Consiglio amministrativo, provvederà in Foggia a
» concedere tutte le anticipazioni e prestanze che quei
» censuari saran per dimandare nei termini del Rescrit-
» to Reale.

» 10. I presidenti eserciteranno le loro funzioni per
» tutta la durata della Banca. I conservatori, i primi sei
» reggenti, il tesoriere e l'avvocato consulente perdure-
» ranno nello esercizio delle loro funzioni per quindici
» anni. Nulladimeno l'Assemblea ha diritto di rivocare in
» ogni tempo il mandato a coloro che lo avessero violato.

» 11. Gl' impiegati superiori saranno eletti dal pre-
» sidente, e non potranno essere rivocati se non che dal-
» l'Assemblea generale dietro proposte che su la delibe-
» razione del Consiglio amministrativo il presidente farà
» alla medesima; il detto Consiglio però potrà sospen-
» derli dalle loro funzioni fino a che l' Assemblea non
» abbia provveduto.

» 12. Il ripetuto Consiglio amministrativo stabilisce lo
» stato discusso di tutte le spese annuali; nomina e rim-
» piazza tutti gl'impiegati della Banca; determina gli emo-
» lumenti fissi che ciascun impiegato od amministratore
» della Banca dovrà ricevere, e forma i regolamenti orga-
» nici, i quali devono essere approvati dal Consiglio ge-
» nerale.

» Gli amministratori, ed impiegati della Banca non
» contraggono per motivo della loro amministrazione alcuna
» responsabilità personale a' termini dell'articolo 51 del co-
» dice di commercio, trattandosi di una società anonima.

» Queste sono, Eccellenza, le basi organiche della
» Instituzione, le quali sono modellate nei termini dello
» Statuto Reale. Nonpertanto ove V. E. nella sua sa-
» viezza giudichi che, a similitudine delle altre Banche,
» l'approvazione dell' Augusto nostro Sovrano debba es-

» ser data alle medesime, io imploro dall' E. V. di vo-
» lerla impetrare al più presto possibile. »

— In seguito, perchè Ella, signor Intendente, trovavasi qui in Napoli chiamato per questo affare, io mi diressi a Lei tanto come incaricato del Tavoliere, quanto per le attribuzioni trasferitele dal Real Rescritto de' 15 settembre 1834, onde mi avesse favorito dire se nell' enunciato foglio del marchese Dragonetti vi fosse cosa direttamente o indirettamente contraria al detto Reale Rescritto, col quale si permise da S. M. (D. G.) l' instituzione della Banca del Tavoliere.

— Ed ella con suo marginale parere in data de' 16 del corrente mese mi manifestò quanto segue. — « Avendo at-
» tentamente esaminato e discusso gli articoli regolamenta-
» ri di amministrazione della Banca del Tavoliere contenuti
» nel presente foglio, non ho in essi rinvenuta alcuna di-
» sposizione che menomamente contrariasse il Reale Rescrit-
» to de 15 settembre 1834 col quale la istituzione della
» Banca venne autorizzata. Che anzi nell' articolo 6 e 9 degli
» stessi espressamente viene dichiarato di doversi esattamen-
» te osservare le norme Sovranamente prescritte. Mi ri-
» serbo poi, Eccellenza, di rassegnarle l' occorrente circa il
» modo di praticarsi da me quella vigilanza nella esecuzione
» delle operazioni della Banca, affidatami espressamente
» dal primo articolo dello enunciato Sovrano Rescritto. »

Ed io avendo il tutto umiliato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 20 andante, la M. S. si è degnata manifestare di restare intesa di quanto se l' è rassegnato, fermo rimanendo quanto è disposto nel Reale Re-

scritto de' 27 settembre 1834 per effetto della Sovrana risoluzione de' 15 del detto mese, e precisamente negli articoli decimo e decimoquarto del detto Reale Rescritto.

Nel Real nome glielo partecipo, signor Intendente, per lo esatto adempimento nella parte che la riguarda.

Napoli 21 Aprile 1835.

MARCHESE D'ANDREA.